

<b>Sole 24 Ore, II</b> "Nella pensione tutti i periodi lavorati"	Data: <b>04/01/2012</b>
<a href="#">Indietro</a>	<a href="#">Stampa</a>

Il Sole-24 Ore edizione: NAZIONALE  
sezione: PRIMO PIANO data: 2012-01-04 - pag: 11

**MANOVRA E MERCATI Previdenza**

## Nella pensione tutti i periodi lavorati

### Anche gli spezzoni contributivi al di sotto dei tre anni nel calcolo dell'assegno IL LIMITE I collaboratori della gestione separata possono solo chiedere la «totalizzazione» dei segmenti

Giampiero Falasca Il sistema previdenziale deve adeguarsi rapidamente a un mercato del lavoro caratterizzato da percorsi lavorativi intermittenti, nei quali cambiano con frequenza i datori di lavoro e le tipologie contrattuali di lavoro. Proprio per questo nella manovra di Natale (DI 201/2011, legge 214/2011) è stata inserita una norma con la quale è stato eliminato il minimo di tre anni prima richiesto per poter accedere alla totalizzazione. Questo istituto consente di riunire, gratuitamente, i contributi versati presso gestioni previdenziali diverse, che da soli non darebbero diritto alla pensione; una volta "totalizzati" i singoli periodi, ciascuna gestione paga la quota di pensione a suo carico. Il calcolo degli spezzoni contributivi avviene con il metodo contributivo, con un'eccezione, quando il lavoratore raggiunge il diritto autonomo alla pensione. In questo caso, i contributi saranno "valorizzati" con il metodo vigente, pro rata, nella gestione. La riforma non ha invece toccato un altro istituto che, come la totalizzazione, risulta particolarmente utile a chi ha carriere lavorative discontinue o segmentate. Si tratta della ricongiunzione, che consente al lavoratore di far fruttare tutti i contributi previdenziali versati nel corso della vita lavorativa, nell'ipotesi in cui il lavoratore abbia accrediti in gestioni previdenziali diverse. I periodi coperti da contribuzione, una volta ricongiunti, sono trasferiti presso l'ente previdenziale di destinazione e sono utilizzati come se fossero sempre stati versati presso di esso; di conseguenza la pensione viene liquidata tenendo conto di questi periodi. Ricongiunzione al Fpld La ricongiunzione, al contrario della totalizzazione, non impone l'adozione del metodo contributivo e quindi consente di salvaguardare l'applicazione delle regole di calcolo vigenti durante i periodi in cui sono stati versati i contributi. Fino al 30 giugno 2010 la ricongiunzione nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti Inps dei periodi contributivi maturati in ordinamenti pensionistici alternativi avveniva senza oneri per il richiedente. Dal 1 luglio, per effetto della legge 122, questa forma di ricongiunzione presso il Fpld può essere richiesta solo a titolo oneroso: colpiti, tra gli altri, gli iscritti all'Inpdap, al Fondo elettrici e al Fondo telefonici. L'onere economico per la ricongiunzione, che tiene conto di diversi elementi (età del richiedente, anzianità contributiva, sesso, importo della pensione che spetterebbe senza la ricongiunzione), è molto alto, in alcuni casi anche migliaia di euro. L'unica agevolazione prevista dalla legge è che il richiedente può pagare in unica soluzione, entro 60 giorni dalla richiesta, oppure può chiedere la rateizzazione (in alcuni casi può chiedere di pagare con trattenuta sulla pensione). La ricongiunzione dei contributi provenienti dalle gestioni speciali dei lavoratori autonomi avviene sempre con pagamento di un onere da parte del richiedente. In questo caso, la facoltà di ricongiunzione può essere esercitata a condizione che l'interessato possa far valere, dopo la cessazione dell'attività come lavoratore autonomo, almeno cinque anni di contribuzione in qualità di lavoratore dipendente, in una o più gestioni pensionistiche obbligatorie. Ricongiunzione in altri Fondi Chi ha contributi nell'Ago, nelle forme sostitutive, esclusive o esonerative, nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi dell'Inps può chiedere la ricongiunzione al Fondo presso cui è iscritto o al Fondo nel quale possa far valere almeno otto anni di contribuzione versata. Questo tipo di ricongiunzione è onerosa. Per quanto riguarda la Gestione separata Inps, "dedicata" ai collaboratori e ai parasubordinati, si ricorda che non è possibile ricongiungere i contributi nel Fpld. La gestione separata, nata con la legge 1995/1985, è soggetta al calcolo contributivo delle prestazioni. Per gli iscritti alla gestione separata resta aperta la possibilità della totalizzazione gratuita. RIPRODUZIONE RISERVATA PERCORSO E CONDIZIONI01 | LA RICONGIUNZIONE L'istituto permette, a chi ha posizioni assicurative in gestioni previdenziali diverse, di riunire, mediante trasferimento, tutti i periodi contributivi presso un'unica gestione, per ottenere una sola pensione. La ricongiunzione, avviene a domanda del l'interessato o dei suoi superstiti e deve comprendere tutti i periodi di contribuzione maturate fino alla richiesta 02 | IL FONDO DIPENDENTI È possibile ricongiungere presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti, gestito dall'Inps, tutti i contributi esistenti nelle altre gestioni sostitutive, esclusive o esonerative dell'assicurazione obbligatoria (gestioni "alternative" quali Inpdap, Fondi speciali Ferrovie, Volo, Elettrici, Telefonici) o nelle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi. Fino al 30 giugno 2010 la ricongiunzione nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti dei periodi contributivi maturati in ordinamenti pensionistici "alternativi" avveniva senza oneri per il richiedente. Dal 1 luglio 2010 invece anche tale tipo di ricongiunzione è diventata onerosa 03 | LA GESTIONE SEPARATA Gli iscritti alla gestione separata non possono ricongiungere i contributi al Fondo lavoratori dipendenti. I contributi accreditati alla Gestione separata possono essere cumulati con altri spezzoni attraverso la totalizzazione gratuita. In generale i periodi "totalizzati" danno una pensione calcolata con il metodo contributivo